

# Regolamento Tecnici federali

## Art.1 - Formazione e aggiornamento dei Tecnici

- 1.1 La FITARCO cura la formazione e l'aggiornamento dei suoi Tecnici, al fine di tutelare e potenziare il patrimonio arcieristico nazionale. In questa funzione può richiedere la collaborazione di Enti Pubblici o Associazioni private che rispondano, per qualità e organizzazione, ai propri obiettivi.
- 1.2 Il Tecnico FITARCO opera in relazione alla qualifica conseguita e alle competenze tecniche che le corrispondono, con attenzione alla salvaguardia della salute fisica dei propri atleti, al rispetto dei valori etici e delle norme a tale scopo emanate dalla World Archery, dal CONI e dalla FITARCO.
- 1.3 Il Tecnico FITARCO è libero di esercitare la sua attività sia presso la Società di appartenenza che presso altre Società, Staff Tecnici regionali, nazionali o internazionali.
- 1.4 Annualmente la Commissione Formazione Quadri Tecnici e Dirigenziali (CFQ), in collaborazione con i Comitati Regionali, predispone **un Piano Nazionale**, che include tutta l'attività di formazione e d'aggiornamento nazionale e territoriale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, provvedendo e vigilando, per quanto di sua competenza, sulla sua attuazione.
- 1.5 La FITARCO è l'unico soggetto atto a certificare formalmente le competenze dei propri Tecnici (livelli). Nella definizione di qualifiche e livelli aderisce al Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ), istituito dal CONI e rispondente al Sistema Europeo di Qualifiche (EQF).
- 1.6 In conformità al modello dello SNaQ, anche la formazione dei Tecnici FITARCO prevede un sistema di acquisizione di crediti che permette di integrare la formazione istituzionale del Tecnico (Corsi per livello) con un sistema di aggiornamento permanente e con abilità e conoscenze maturate anche in ambiti diversi dalla FITARCO (es. università), purché convergenti con il sistema di competenze definito dall'insieme dei Regolamenti riguardanti il Settore dei Tecnici FITARCO.

## Art.2 – Qualifiche, livelli e specializzazioni del Tecnico FITARCO

- 2.1 La qualifica di tecnico FITARCO si articola nei seguenti 4 livelli, direttamente gestiti dalla FITARCO :
  - Istruttore di I Livello
  - Istruttore di II Livello
  - Allenatore
  - Allenatore Nazionale
- 2.2 La FITARCO riconosce un ulteriore livello denominato Allenatore di IV livello europeo, previsto dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici (SNaQ) ed istituito dal CONI, che provvede alla sua organizzazione per mezzo della Scuola dello Sport. Possono partecipare al Corso per l'acquisizione della qualifica di Tecnico IV livello europeo i tecnici con qualifica di Allenatore ed in possesso dei necessari requisiti che operano, o aspirano a operare, con responsabilità di Squadre nazionali o di Ricerca o di Formazione federale.
- 2.3 La FITARCO inoltre riconosce le seguenti specializzazioni, acquisibili con ogni livello di qualifica:
  - Tecnico Giovanile
  - Tecnico per arcieri disabili
- 2.4 I Comitati regionali, concordando il programma con la CFQ, e la stessa CFQ possono indirizzare a tutti i tecnici iscritti all'albo, speciali **corsi di approfondimento** per le divisioni riconosciute dalla Federazione (Olimpico, Compound, Arco Nudo/Istintivo e Long Bow).

- 2.5 Le specializzazioni e i corsi di approfondimento si svolgeranno su programma definito dalla CFQ e termineranno con esame finale. La procedura di svolgimento segue le stesse norme definite per i corsi Istruttori. L'ente organizzatore consegnerà poi ai corsisti che saranno ritenuti idonei un diploma, attestante il superamento dell'esame finale, che darà luogo crediti e dovrà essere considerato titolo di preferenza per l'accesso a corsi di livello superiore o ulteriori corsi di approfondimento.
- 2.6 Al termine dei Corsi di specializzazione e dei Corsi di approfondimento sarà cura dell'organizzatore inviare al Consiglio Federale per la presa d'atto, per il tramite della CFQ, i nominativi dei corsisti, idonei e non, con le relative attribuzioni di voto
- 2.7 Le specializzazioni acquisite prima del 2002 conservano la loro validità in deroga alla presente disposizione.

### **Art.3 - Acquisizione delle Qualifiche e delle Specializzazioni**

- 3.1 Qualifiche e Specializzazioni sono attribuite agli interessati **solo dopo** la presa d'atto da parte del Consiglio Federale.
- 3.2 La CFQ Nazionale, prima di sottoporre l'atto di acquisizione della qualifica o della specializzazione al Consiglio Federale, vigila sul rispetto e sulla regolarità delle disposizioni relative alla sua formulazione.
- 3.3 La CFQ Nazionale ed i Comitati Regionali, per le rispettive competenze, a seguito dell'effettuazione dei corsi di qualifica o di specializzazione o di approfondimento rilasciano **un Diploma attestante il livello o la specializzazione o l'approfondimento** raggiunti e i **crediti conseguiti**
- 3.4 Le qualifiche di Istruttore di I Livello, Istruttore di II Livello e di Allenatore si acquisiscono:
- Frequentando i corsi di formazione e i **tirocini, quando previsti**, indetti periodicamente dalla Federazione centrale e periferica.
  - Superando positivamente gli esami finali.
- 3.5 La qualifica di Allenatore Nazionale è conferita **per titoli**. Acquisiscono la qualifica tutti i tecnici, regolarmente iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici, **che ne facciano domanda alla CFQ**, che abbiano avuto l'incarico dalla FITARCO della gestione tecnica e/o organizzativa (DT) degli atleti appartenenti alle Squadre della Nazionale **negli ultimi 2 Quadrienni Olimpici**, per un periodo di almeno **4 anni anche non consecutivi, e abbiano partecipato ad almeno 20 convocazioni** a Raduni Tecnici e gare internazionali in rappresentanza dell'Italia.
- 3.6 La qualifica di Allenatore di IV livello europeo si ottiene con la frequenza di corsi e l'acquisizione verificata di competenze necessarie a raggiungere i punti di credito stabiliti dal CONI nell'ambito del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici sportivi (SNaQ), al quale si rimanda.
- 3.7 Ogni singola qualifica, così come previsto dal Regolamento Attuativo dei Corsi, riconosce specifiche funzioni, competenze e crediti in coerenza con il sistema rappresentato dal Sistema Nazionale di Qualifiche del CONI (SNaQ).

### **Art. 4 - Strutture federali preposte alla Formazione e Specializzazione dei Tecnici.**

#### **4.1 Per l'acquisizione delle qualifiche:**

- Per la qualifica di *Istruttore di I Livello*, il soggetto preposto è il Comitato Regionale del proprio o di altro territorio, d'intesa con la Commissione Formazione Quadri Nazionale.

- Per la qualifica di *Istruttore di II Livello*, il soggetto preposto è il Comitato Regionale del proprio o di altro territorio, d'intesa con la Commissione Formazione Quadri Nazionale.
- Per la qualifica di *Allenatore*, il soggetto preposto è la Commissione Formazione Quadri Nazionale.
- Per la qualifica di *Allenatore Nazionale*, il soggetto preposto è la Commissione Formazione Quadri Nazionale.

#### 4.2 Per l'acquisizione dei Diplomi di Specializzazione e Corsi di Approfondimento:

- I Comitati Regionali e la Commissione Formazione Quadri, ognuno in ordine delle proprie necessità, possono essere promotori ed attuatori di specifici corsi di specializzazione e approfondimento

### Art.5 – Tesseramento, Ruolo Nazionale e Albo Nazionale dei Tecnici.

5.1 Il tesseramento dei tecnici FITARCO ed il loro inserimento in ruolo nei livelli previsti dal presente Regolamento è consentito solo a cittadini italiani o degli Stati membri della UE.

#### 5.2 Ruolo Nazionale dei Tecnici

5.2.1 Il Ruolo dei Tecnici Federali è costituito **dall'elenco dei tecnici** che hanno conseguito le qualifiche e le specializzazioni di cui all'Art.2. Esso è conservato dalla Segreteria federale e verificato dalla CFQ. **I Comitati Regionali** sono obbligati a tenere un elenco dei tecnici licenziati nei corsi e nelle specializzazioni da essi promossi.

5.2.2 L'iscrizione nel Ruolo dei Tecnici Federali è un diritto che si ottiene con il conseguimento di una delle qualifiche previste.

#### 5.3 Nel Ruolo dei Tecnici sono iscritti:

- Tutti i tecnici che svolgono attività federale (iscritti all'Albo Nazionale)
- I tecnici che non rinnovano l'iscrizione all'Albo Nazionale e/o non accumulano i crediti necessari previsti dai successivi Art. 7 e Art. 8
- I tecnici non più tesserati FITARCO fino al limite stabilito dall'Art.9.2
- I tecnici colpiti da sanzioni disciplinari superiori ad 1 anno e quelli cui sia stato sentenziato il ritiro temporaneo della Tessera federale, a seguito di provvedimento disciplinare, comminati dai competenti Organi di Giustizia Federali.

#### 5.4 I Tecnici federali, sono **cancellati dal Ruolo** :

- Per dimissioni volontarie, da inviare per iscritto alla Commissione Formazione Quadri, nell'anno di maturazione della decisione;
- Per radiazione, a causa di gravi motivi disciplinari, decretata dagli Organi di Giustizia Federali;
- Per i motivi previsti dall'Art. 9.2
- La cancellazione dal Ruolo determina anche la cancellazione dall'Albo Nazionale.

### Art. 6 - Albo Nazionale dei Tecnici

6.1 I tecnici iscritti a Ruolo sono abilitati a svolgere la propria attività **solo se** iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici Federali.

6.2 **L'attività federale** dei tecnici include, oltre all'esercizio di conoscenze e competenze certificate in corsi e specializzazioni, il godimento dei diritti di elettorato attivo e passivo, la ricezione di pubblicazioni federali, l'ottenimento di rimborsi spese o premi, l'acquisizione di

livelli di qualifica superiori, la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento, la copertura assicurativa relativamente all'attività svolta, l'ottenimento di crediti da tutte le attività previste da questo Regolamento.

- 6.3 **La prima iscrizione** all'Albo Nazionale dei Tecnici, con emissione della relativa tessera, avviene d'ufficio, al conseguimento della qualifica, **ed è gratuita**. Se la qualifica è conseguita negli ultimi quattro mesi dell'anno, la prima iscrizione ha validità fino alla fine dell'anno successivo. **L'iscrizione**, per gli anni seguenti, comporta il **pagamento di una quota**, il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Federale, e **l'accumulo di Crediti**, come previsto dal successivo articolo 7.
- 6.4 L'iscrizione all'Albo Nazionale ha validità per l'anno sportivo e va rinnovata annualmente.
- 6.5 Ritardi nel pagamento della tassa di iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici Federali, prevedono il versamento di importi maggiorati, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

## **Art. 7 - Il Sistema dei crediti formativi**

- 7.1 L'acquisizione dei crediti consente distintamente:
- a) Il mantenimento della iscrizione nell'Albo Nazionale dei Tecnici, con la conseguente partecipazione alla attività federale.
  - b) Il passaggio del tecnico alla qualifica di livello superiore, secondo le disposizioni dell'articolo 8.1.
- 7.2 Il sistema di crediti formativi, **definito nella tabella dei crediti allegata** (tab.2) al presente Regolamento di cui è parte integrante, prevede il riconoscimento di crediti, oltre a quelli che maturano con l'acquisizione di ogni livello di qualifica, per esperienze sviluppate:
- Con la pratica di Tecnico di Società;
  - Con la partecipazione ad aggiornamento tecnico e didattico;
  - Con la produzione di articoli, documenti, materiale di ricerca;
  - Per l'attività di allenamento di atleti con elevata qualificazione;
  - Con la formazione universitaria in ambito sportivo;
  - Con l'attività di atleta di alto livello.
- 7.2.1 Su richiesta della CFQ, all'atto della iscrizione annuale all'Albo Nazionale dei Tecnici e con la periodicità prevista dall'articolo 8.1 (tab.1) il tecnico aggiornerà il suo curriculum dichiarando il numero di crediti ottenuti e accompagnandolo con la documentazione accertante l'acquisizione degli stessi, secondo modalità definite dalla CFQ medesima.
- 7.2.2 La CFQ, verificata la documentazione, attribuirà i crediti e/o applicherà quanto previsto dal presente Regolamento in caso di mancata o insufficiente documentazione.

## **Art. 8 - Albo Nazionale dei Tecnici: crediti necessari per il mantenimento dell' iscrizione e per il passaggio di qualifica.**

- 8.1 Tutti i Tecnici, al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici o per frequentare un corso per il passaggio alla qualifica superiore, devono conseguire il numero di crediti nei tempi riportati nella tabella che segue (**tab.1**) .

	Atleta	Istruttori 1° livello	Istruttori 2° livello	Allenatori	Allenatori Nazionali	IV Livello
<b>Anni</b> entro i quali è necessario ottenere i crediti	Dopo due anni di tesseramen- to FITARCO	4	4	4	4	4
<b>n° crediti</b> necessari per mantenere l'iscrizione all'Albo Tecnici	-	2,5 di cui almeno <b>0,5</b> da attività di aggiornamento	3 di cui almeno <b>1</b> da attività di aggiornamento	3,5 di cui almeno <b>1</b> da attività di aggiornamento	4 di cui almeno <b>1</b> da attività di aggiorna- mento	4 di cui almeno <b>1</b> da attività di ag- giorna- mento
<b>n° crediti</b> necessari per l'iscrizione al livello successivo	3 (terza catego- ria e preforma- zione)	4	4	quelli previsti dal bando di concorso IV livello	quelli previsti dal bando di concorso IV livello	
Crediti SNaQ						
Crediti forniti dai corsi		3 +7	4 +16	4 +16		4+46
SdS CONI attualmente riconosce		10	20	20		50

(per esemplificare, un istruttore di 1° livello, ogni 4 anni deve ottenere almeno 2,5 Crediti formativi per mantenere l'iscrizione all'Albo, mentre se vuole iscriversi al corso di 2° livello deve, nello stesso periodo, accumulare almeno 4 crediti.)

8.2 **Parallelamente** ai crediti previsti dalla FITARCO e definiti con la Tab.1, il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ), cui la FITARCO aderisce, attribuisce, dopo l'acquisizione di ciascun livello, **un proprio sistema di crediti**, necessari per la progressione di carriera ed il riconoscimento europeo del titolo che attualmente è possibile solo con l'acquisizione del IV livello europeo. Lo SNaQ attualmente riconosce i seguenti crediti:

Istruttore di 1° livello	10 cr.
Istruttore di 2° livello	20 cr.
Allenatore	20 cr.
IV livello	50 cr.

#### **Art. 9 - Mancata iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici o mancato conseguimento dei crediti.**

9.1 Il tecnico, tesserato FITARCO e iscritto a Ruolo, che non rinnova l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Tecnici o che, pur iscrivendosi all'Albo Nazionale dei Tecnici, non accumula il numero di crediti necessario, come disposto dall'art. 8, è collocato a Ruolo e la sua riammissione è subordinata a quanto disposto dall'art. 10.

9.2 La permanenza a Ruolo di un Tecnico per un periodo superiore a 6 anni, senza che sia stata richiesta la riammissione all'Albo Nazionale e avviata la procedura di reinserimento di cui all'Art.10.2, comporta il mancato riconoscimento del livello di qualifica raggiunto e la definitiva cancellazione dagli elenchi della FITARCO.

9.3 In conseguenza di quanto previsto dall'Art. 9.2, il tesserato per essere iscritto nuovamente a

Ruolo, dovrà ripetere il corso relativo all'ultimo livello raggiunto.

#### **Art. 10 - Riammissione all'Albo Nazionale dei Tecnici**

- 10.1 Il tecnico, tesserato FITARCO, che si trovi in una delle situazioni elencate nell'Art. 9.1, al fine di essere riammesso all'Albo Nazionale deve presentare domanda di riammissione indirizzata alla CFQ.
- 10.2 La CFQ, valutata la domanda di riammissione, propone un percorso di aggiornamento o di altre attività, anche in accordo con il Comitato Regionale di appartenenza.
- 10.3 Alla fine del percorso, previo accertamento della CFQ e pagata la tassa per la riammissione stabilita dal Consiglio Federale, la CFQ presenterà al Consiglio Federale, con atto motivato, la proposta di riammissione nell'Albo Nazionale, per la necessaria presa d'atto.

#### **Art.11 – Requisiti per l'accesso ai Corsi di Qualifica e/o agli Esami**

- 11.1 I requisiti generali per l'accesso ai corsi sono:
  - a) aver compiuto il **18° anno d'età**;
  - b) essere **tesserati FITARCO** da almeno due anni;
  - c) aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale il conseguimento **della terza categoria di merito** in una delle divisioni previste dal Regolamento Sportivo in vigore al momento della domanda di accesso alla qualifica. Una volta conseguita la terza categoria, il requisito si intende comunque posseduto; l'eventuale successiva perdita non osta, purché il richiedente possa certificarlo.
  - d) aver frequentato gli **incontri di preformazione** organizzati dal Comitato Regionale, previsti al punto 5 delle disposizioni generali del Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori e Allenatori.
- 11.2 In particolare per conseguire la qualifica di:
  - Istruttore di I Livello: valgono i punti **a, b, c, d** del paragrafo precedente.
  - Istruttore di II Livello: vi è l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici e di aver accumulato, con la qualifica di Istruttore I Livello i crediti previsti all'Art. 8.1, nei quattro anni precedenti.
  - Allenatore: vi è l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici e di aver accumulato i crediti previsti all'art. 8.1, nei quattro anni precedenti
  - Allenatore Nazionale: è necessario possedere i requisiti richiesti dall'Art. 3.5.
- 11.3 Atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici o Giochi Paralimpici possono accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Allenatore e ai relativi esami. L'eventuale mancato superamento dell'esame non fornisce alcun diritto d'acquisizione delle qualifiche inferiori.

#### **Art.12 – Riconoscimento delle qualifiche rilasciate da altre Federazioni**

- 12.1 Salvo diversa disposizione del Consiglio Federale, i diplomi rilasciati o riconosciuti da altre Federazioni di Tiro con l'Arco, non danno diritto all'automatica acquisizione della qualifica di Tecnico FITARCO.
- 12.2 È compito della Commissione Formazione Quadri FITARCO valutare l'assegnazione della qualifica di Tecnico, riscontrata come equivalente tra quelle previste dal presente Regolamento, in base alla presentazione del piano di studi effettuato, degli esami sostenuti e del

"curriculum" operativo del candidato. Effettuato il riscontro la CFQ presenterà al Consiglio Federale, con atto motivato, la proposta di collocamento in una delle qualifiche tecniche e d'iscrizione nell'Albo Nazionale, per la necessaria presa d'atto.

### **Art.13 – Programmi dei corsi**

I programmi e la durata dei corsi per il conseguimento delle specifiche qualifiche sono stabiliti dal **Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori e Allenatori**, redatto dalla Commissione Formazione Quadri, approvato dal Consiglio Federale e pubblicato dalla FITARCO.

Tali programmi sono resi disponibili a tutti i tesserati, accompagnati dall'elenco dei testi di studio.

I programmi didattici dei Corsi di specializzazione e di approfondimento sono definiti dalla CFQ con separata documentazione.

### **Art.14 – Frequenza ai corsi**

La frequenza ai corsi e ai rispettivi tirocini per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle varie qualifiche o specializzazioni deve essere, come minimo, pari al 80% delle ore previste dal programma di studio.

Una frequenza inferiore al minimo fa perdere al tesserato il diritto di presentarsi agli esami e lo obbliga ad una nuova iscrizione.

### **Art.15 – Mancato superamento degli esami**

Nel caso di mancato superamento degli esami di fine corso o di rinuncia, con attestata impossibilità a parteciparvi, il candidato può chiedere di sostenere nuovamente la prova d'esame nel corso immediatamente successivo, indetto dal proprio o da altri Comitati Regionali. In caso di ulteriore esito negativo, interviene l'obbligo di frequenza di un successivo corso corrispondente.

### **Art.16 – Corsi di aggiornamento**

La Commissione Formazione Quadri FITARCO provvede a fissare le regole per l'organizzazione e l'attuazione di corsi di aggiornamento per le varie qualifiche o specializzazioni, di cui all'Art.2.

Ai corsi di aggiornamento organizzati a livello Nazionale e a quelli organizzati a livello Regionale potranno partecipare solo i Tecnici regolarmente iscritti all'Albo Nazionale.

### **Art.17 – Docenti**

- 17.1 I corsi di formazione e d'aggiornamento per Tecnici federali, sono tenuti, in via preferenziale, dai docenti iscritti all'Albo Docenti Federali con competenze specifiche relative a tutte le aree d'intervento previste per le diverse tipologie di corsi.
- 17.2 Le discipline di Metodologia dell' Insegnamento e Metodologia dell' Allenamento devono essere affidate esclusivamente al gruppo di Docenti FITARCO con specifica formazione o a Docenti della Scuola dello Sport.
- 17.3 Per lo svolgimento di materie specifiche, la FITARCO può avvalersi di Docenti specializzati della Scuola dello Sport del CONI o di esperti scelti anche al di fuori dell'ambito federale.
- 17.4 Del gruppo Docenti FITARCO fanno parte di diritto i Tecnici delle Squadre Nazionali, a norma dell'art.4.3 del Regolamento Docenti.
- 17.5 Per l'inserimento nell' Albo Docenti Federali si fa riferimento all'apposito Regolamento

Docenti Federali.

### **Art. 18 – Tecnici con specializzazione Giovanile.**

Vengono riconosciuti come Tecnici con Specializzazione Giovanile gli Istruttori e Allenatori che abbiano ottenuto un diploma C.A.S. o frequentato, con esito positivo, Corsi I.E.I. o specifici corsi di specializzazione per Tecnico Giovanile previsti dal presente Regolamento.

La qualifica di Tecnico con Specializzazione Giovanile è inoltre attribuita ad Istruttori e Allenatori Federali iscritti all'Albo, in possesso del Diploma ISEF o della Laurea in Scienze Motorie, che ne facciano richiesta.

### **Art. 19 – Riclassificazione delle precedenti qualifiche (ex Art.14)**

L'entrata in vigore di questo Regolamento mantiene operativo l'Art. 14 del precedente Regolamento Tecnici federali, in vigore dal 24 maggio 2007, con il quale si opera una riclassificazione delle precedenti qualifiche secondo la seguente tabella comparativa:

<b>Istruttori di I Livello</b> I tecnici in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore regionale (1996)* Istruttore con diploma regionale (1998)* Promotore Sportivo (2000)*
<b>Istruttori di II livello</b> I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore con diploma regionale (1998)* Istruttore con diploma di 1° livello (1998)*
<b>Allenatori</b> I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Istruttore nazionale (1996)* Istruttore con diploma Nazionale (1998)*
<b>Allenatore Nazionale</b> I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:	Allenatore Nazionale (1996)* Allenatore con riconoscimento nazionale (1998)*

(\*) tra parentesi l'anno d'approvazione del Regolamento Istruttori relativo alla dicitura

### **Art.20 - Norma transitoria**

**Nel periodo che va dall' entrata in vigore del presente Regolamento fino alla fine dell'anno sportivo 2014, si potrà accedere ai vari livelli secondo le seguenti modalità:**

Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Tecnico I livello:	I requisiti previsti dall'Art. 11 del presente Regolamento.
Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Tecnico II livello:	<b>un</b> corso di aggiornamento in Metodologia dell'Insegnamento e <b>un</b> corso di aggiornamento in Metodologia dell'Allenamento.
Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Allenatore	<b>un</b> corso di aggiornamento in Metodologia dell'Insegnamento e <b>un</b> corso di aggiornamento in Metodologia dell'Allenamento



Tab.2

## ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO RICONOSCIUTI CREDITI

Cod.	Credito	Attività	Accertamento	Accumulo crediti
------	---------	----------	--------------	------------------

## ATTIVITÀ TECNICA

A1	0,5	Attività di allenamento con almeno 1 atleta <b>partecipante</b> al trofeo Pinocchio <b>(1)</b>	Certificazione <b>CFQ (Acq. automatica)</b>	annuale
A2	0.5	Attività di formazione di almeno 5 <b>nuovi</b> tesserati <b>.(2)</b>	Certificazione <b>CFQ (Acq. automatica)</b>	ogni 5 nuovi tesserati
A3	0,5	Attività di allenamento con almeno 1 atleta <b>classificato</b> nel primo 50% nei Campionati Regionali di classe individuali o nel primo 50% Campionati Nazionali Open <b>(3)</b>	Certificazione <b>CFQ (Acq. automatica)</b>	annuale
A4	0,5	Attività di allenamento con almeno 1 atleta <b>partecipante</b> alla coppa delle Regioni	Certificazione <b>CFQ (Acq. automatica)</b>	annuale
A5	1.0	Attività di allenamento con almeno 1 atleta nei Gruppi Nazionali <b>(4)</b>	Certificazione <b>CFQ (Acq. automatica)</b>	annuale
A6	0,5	Attività di allenamento con almeno 1 atleta <b>partecipante</b> ai Campionati Nazionali non Open <b>(6)</b>	Certificazione <b>CFQ (Acq. automatica)</b>	annuale
A7	0,5	Attività di atleta (solo per atleti dei Gruppi Nazionali) <b>(7)</b>	Autocertificazione verificata <b>CFQ</b>	annuale
A8	0.5	Partecipazione <b>come tecnico personale</b> a Raduni Tecnici convocati dai Comitati Regionali, o a incontri Tecnici Giovanili decentrati convocati dalla FITARCO <b>(8)</b>	Relazione/attestazione del responsabile del Comitato Regionale del Raduno	annuale
A9	1.0	Partecipazione <b>come tecnico personale</b> a Raduni Tecnici Nazionali <b>(9)</b>	Relazione/attestazione del responsabile Nazionale del Raduno	annuale
A10	1.5	Tecnico Squadra Nazionale	Attestazione Fitarco	annuale
A11	1.0	Tecnico Squadra Regionale	Attestazione Comitato Regionale	annuale

## ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA

B1	0,5	Elaborazione articoli, documenti, studi tecnici <b>(10)</b>	Solo su Arcieri, Arco , Fitarcotecnici in rete. Pubblicazione a stampa o in forma digitale, a circolazione nazionale o internazionale. Attestazione CFQ	annuale
B2	0,5	Partecipazione a Seminari di aggiornamento in regione per Tecnici e Docenti. (solo quelli certificati dalla CFQ)	Attestazione Comitato Regionale	annuale
B3	1.0	Partecipazione a Seminari di aggiornamento nazionale, per Tecnici e Docenti. (solo quelli certificati dalla CFQ)	Attestazione CFQ	annuale
B4	1.0	Partecipazione a Seminari di aggiornamento regionale/nazionale, per Tecnici e Docenti tenuti da strutture periferiche o nazionali del CONI attinenti alla nostra disciplina.	Attestazione CONI (Scuola dello Sport, Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, ecc...)	annuale
B5	1.0	Partecipazione <b>come relatore</b> a Seminari di aggiornamento o Docente a Corsi di formazione in regione. (solo quelli certificati CFQ)	Attestazione Comitato Reg.	annuale
B6	1.0	Partecipazione <b>come relatore</b> a Seminari di aggiornamento o Docente a Corsi di formazione nazionali.	Attestazione CFQ	annuale

## FORMAZIONE

C1	1.0	Laurea in Scienze Motorie	Autocertificazione	non ripetibile
C2	0,5	Corsi di specializzazione o di approfondimento	Certificazione del Comitato Regionale o CFQ	annuale
C3	0.5	Incontri di preformazione	Certificazione del Comitato Regionale.	non ripetibile
C4	1	Acquisizione del Diploma di Istruttore di 1° Livello	Certificazione del Comitato Regionale.	non ripetibile
C5	2	Acquisizione del Diploma di Istruttore di 2° Livello	Certificazione del Comitato Regionale.	non ripetibile
C6	2	Acquisizione del Diploma di Allenatore	Certificazione CFQ	non ripetibile
C7	2	Acquisizione del IV livello europeo SdS CONI	Certificazione CONI	non ripetibile

**Le presenti note sono parte integrante la Tabella n°2.**

- 1) Sono valide sia le partecipazioni alle fasi **Regionali estive** che **invernali** e le fasi **Nazionali estive**.
- 2) L'assegnazione del tecnico ai nuovi tesserati è effettuata dalla Società.
- 3) Per classifica si intende quella individuale di classe, ma conteggiando (per eccesso) solo il 50% dei classificati.  
Analogo criterio è riservato per i classificati ai Campionati Italiani Open.  
Per Campionato Italiano **Open** si intende quello la cui **partecipazione non è subordinata al superamento di un minimo di punteggio**
- 4) Per Gruppo Nazionale si intende solo quello che compare annualmente nell'elenco degli aventi diritto, indipendentemente dall' accettazione.
- 6) Si intende la partecipazione (la presenza in gara) di almeno un atleta alla Coppa Italia Centri Giovanili ed ai Campionati Italiani la cui **partecipazione è subordinata al superamento di un minimo di punteggio**.
- 7) Il credito è attribuito all'atleta della Nazionale Italiana, iscritto all'Albo come Tecnico, che partecipi a competizioni internazionali in rappresentanza delle Squadre Nazionali.
- 8) Il credito è riservato solo al tecnico personale dell'atleta che compare nell'invito ufficiale al raduno della Regione o della Nazionale.
- 9) Il credito è riservato solo al tecnico personale dell'atleta che compare nell'invito ufficiale al raduno della Nazionale.
- 10) Articoli, documenti, studi che trattano argomenti tecnici, per cui si escludono ad. es resoconti di gare, interviste ad atleti ecc.